

 CITTÀ' DI CHIERI	MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL LUOGO DI LAVORO Note organizzative	CATEGORIA ADDETTI AMMINISTRATIVI REV. 12/05/2020
---	---	---

Premessa

Il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020 reca misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore privato che sono pienamente in linea con le indicazioni fornite alle pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione e ne condividono l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile.

La crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti.

E' necessario che ogni amministrazione garantisca la piena attuazione delle indicazioni fornite con la richiamata direttiva n. 2/2020 e con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale.

In tale contesto vanno promosse misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 temperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza.

E' necessario mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi

Il Comune di Chieri, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti, dagli utenti e dai fornitori.

Obiettivi del Piano

Obiettivo del presente piano è fornire indicazioni operative finalizzate a garantire l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate a livello nazionale per contrastare l'epidemia di COVID-19. Tutte le misure previste operano nell'ottica di proteggere i lavoratori dal contagio e di evitare che il contagio si diffonda durante le attività lavorative per la presenza di soggetti portatori asintomatici del virus.

Tali misure si estendono ai dipendenti, fornitori, appaltatori di lavori, subappaltatori presenti nei luoghi di lavoro.



Riferimenti normativi

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

DPCM 11 marzo 2020

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Protocollo di intesa "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da 'Covid-19'" dell'8 aprile 2020

DPCM 10 aprile 2020

DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
Circolare Ministero della Salute del 29 aprile 2020

Rischi per contagio da Covid-19

Rischi legati al contagio da Covid-19

I **Coronavirus** sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Modalità di diffusione del virus

Il nuovo Coronavirus è un **virus respiratorio** che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;



- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Misure generali di sicurezza

1. Informazione

Le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente protocollo devono essere **recepite da tutti i soggetti** coinvolti nelle aree ove operano i dipendenti (fornitori, visitatori, imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi) in aggiunta a quelle riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Eventuali ulteriori soggetti dovranno essere informati, preventivamente all'entrata nelle aree di lavoro, delle disposizioni e misure di sicurezza attuate.

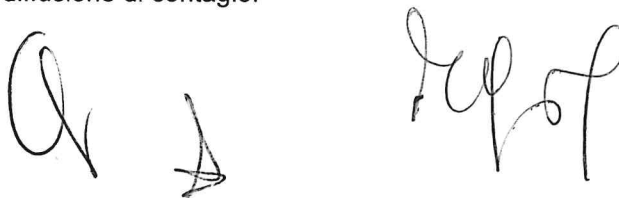
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ufficio Personale e dell'Ufficio Comunicazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nelle aree di lavoro circa le disposizioni delle Autorità, pubblicando sulla rete interaziendale (Intracom), consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente frequentati e visibili, apposite **infografiche** che segnalino le corrette modalità di comportamento (vedi allegato 1).

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di **non poter fare ingresso o di non poter permanere in comune** e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a **rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Comune** (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a **informare** tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della **presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'ente garantisce, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro o all'ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Il Comune fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.



Prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19

Nei successivi paragrafi si presentano le prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 in ottemperanza al **"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020"**.

2. Modalità di ingresso al luogo di lavoro

Valgono per tutti i lavoratori presenti nel luogo di lavoro le seguenti regole per l'accesso:

- il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**. Se tale temperatura risulta superiore ai **37,5°C**, non sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- è precluso l'accesso a chi, **negli ultimi 14 giorni**, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; per tali casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 art. 1 lett. h) e i);
- prima di accedere al luogo di lavoro devono essere note le **misure generali di sicurezza** delle Autorità e del datore di lavoro (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le attività che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'ingresso nel luogo di lavoro di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3. Modalità di accesso dei fornitori

Per l'accesso di fornitori esterni e cittadini utenti sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Le norme del presente Piano si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei luoghi di lavoro ove operano i dipendenti.

Valgono per tutti i fornitori che devono accedere al luogo di lavoro le seguenti regole:

- l'accesso dei fornitori esterni deve avvenire in orari predefiniti, lontani dagli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo di lavoro;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono **rimanere a bordo** dei propri mezzi: non è consentito



l'accesso ai locali chiusi comuni (uffici, servizi igienici, magazzini) del luogo di lavoro per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

- l'addetto all'accoglimento dei mezzi e deve informare anche verbalmente il conducente circa le modalità di ingresso/stazionamento/uscita dal luogo di lavoro;
- gli addetti durante tali attività devono essere dotati ed indossare i DPI forniti dal Datore di Lavoro (mascherine, guanti monouso, ...);
- per lo scambio di documenti e materiali il trasportatore e l'addetto al ricevimento devono essere dotati di guanti monouso in lattice.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno e per l'utenza vengono individuati servizi igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

I datori di lavoro individueranno i servizi igienici separati utilizzabili da parte dei soggetti non dipendenti.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso degli utenti/ai visitatori nel Comune; qualora fosse necessario l'ingresso di esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente documento, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali comunali di cui al precedente punto.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso luogo di lavoro (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Il Comune committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro comunale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. Pulizia e sanificazione del luogo di lavoro

Il Comune assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza, limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi.

SERVIZI IGIENICI/UFFICI

- il datore di lavoro, tramite l'Impresa affidataria del servizio di pulizia, assicura la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi;
- ad inizio turno il preposto o chi comunque delegato controlla la presenza di gel igienizzante all'interno delle aree comuni e qualora non presente rifornisce i dispenser;
- il preposto o chi comunque delegato acquisisce periodicamente dal servizio Patrimonio una adeguata fornitura di gel igienizzante per le ricariche giornaliere;
- l'ingresso nei servizi igienici deve avvenire singolarmente e, nel caso di incroci di personale, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di 1 mt;
- si impone ai singoli dipendenti la verifica della continua aerazione dei servizi igienici ed una permanenza all'interno degli stessi ridotta al minimo indispensabile;
- è vietato l'accesso negli uffici ai fornitori esterni o comunque a personale differente da quello dipendente;

- gli utilizzatori delle attrezzature presenti negli uffici, al momento dell'allontanamento dall'attrezzatura provvedono alla pulizia delle parti venute a contatto con le mani, con adeguati detergenti;
- l'utilizzo di fotocopiatori/scanner deve essere limitato alle situazioni in cui non si può sopperire con il documento digitale e deve essere preceduto e seguito dall'igienizzazione delle mani con gli appositi gel;
- è garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, in tutti i luoghi di lavoro. In ogni caso ai dipendenti saranno forniti detergenti per igienizzare la propria postazione di lavoro.

MEZZI E ATTREZZATURE

- ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro operanti;
- l'utilizzatore, nella igienizzazione, dovrà prestare particolare attenzione per le parti venute a contatto con le mani (pulsantiera, manici di utensili, quadri di comando, volante, cambio, telecomandi, tastiere, etc);
- per le auto di servizio e le auto a noleggio in particolare occorre assicurare nella igienizzazione la pulizia con specifici detergenti, delle maniglie delle portiere (sia interne che esterne), dei finestrini, del volante, del cambio, etc.
- è fatto divieto a tutti i dipendenti l'uso promiscuo di mezzi e/o attrezzature durante il turno lavorativo; qualora non sia possibile rispettare tale obbligo prima del cambio di utilizzatore, da parte dell'utilizzatore uscente dovranno essere igienizzate tutte le parti di cui ai punti precedenti;
- in via ordinaria i mezzi condivisi sono utilizzati da un solo dipendente per volta (ad esclusione di quanto indicato al punto successivo); nel caso in cui sia necessaria la presenza di più di un operatore dovranno essere utilizzate le mascherine e arieggiato costantemente il veicolo;
- viene fatto divieto di utilizzare l'eventuale aria condizionata presente a bordo del veicolo;
- il personale della Polizia Municipale quando utilizza il mezzo comunale con più di un operatore dovrà disporre dei DPI previsti (mascherine) e comunque procedere alle operazioni di igienizzazione di tutte le parti di cui ai punti precedenti, al termine dell'utilizzo;
- gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale;
- le **azioni di sanificazione** devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali comunali (dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi), si procede alla chiusura dei luoghi interessati per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Il Comune, tramite il servizio Patrimonio, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli



ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5. Precauzioni igieniche personali

Il Comune mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili; si prescrive che:

- il personale presente nel luogo di lavoro adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare il **frequente e minuzioso** lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle attività/lavorazioni;
- il personale presente nel luogo di lavoro adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Si raccomanda al personale la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (vedi allegato 2).

6. Dispositivi di protezione individuali

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Piano è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- è favorita la preparazione da parte dell'amministrazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Per tutti i dipendenti del Comune è prescritto di lavorare a distanza interpersonale superiore ad un metro utilizzando le mascherine chirurgiche, che saranno date in dotazione-seguendo le istruzioni d'uso (all.4).

Per il personale a contatto con il pubblico è previsto l'uso di guanti, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Le postazioni di front-office saranno dotate di pannelli separatori con l'utente dotato di apposita fessura per lo scambio di documenti.

Il Servizio Patrimonio fornisce al Datore di Lavoro e/o preposto e/o il suo vice i vari DPI idonei per le attività svolte dai dipendenti con periodicità tale da evitare mancanza dei DPI. Qualora non fossero disponibili i DPI ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro che predisporrà di conseguenza le necessarie procedure.

Le mascherine utilizzate saranno di tipo chirurgico classe I o di classe superiore, certificate e con apposita scheda tecnica.

L'operatore dovrà attenersi a quanto indicato sulla scheda tecnica ed in particolare, relativamente a quelle monouso, ad utilizzarle una sola volta per il tempo massimo indicato sulla scheda tecnica e poi sostituirla.

I Datori di Lavoro e/o i preposti assicurano il controllo costante sul rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine nelle aree comuni, nei luoghi di passaggio e transito di dipendenti ed utenza e nei singoli uffici con presenza di più di un dipendente.



7. Gestione di spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni, comprese le aree relax anche per la consumazione del pasto e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; in particolare:

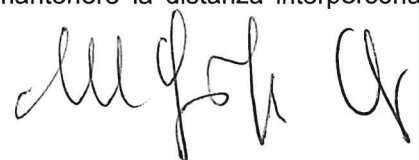
- sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- è garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali relax, delle tastiere delle stampanti condivise dei distributori di bevande e snack;
- i dipendenti che lavorano negli uffici comunali potranno consumare il pasto alle loro postazioni o recarsi nelle zone relax con gli opportuni accorgimenti indicati nel primo paragrafo;
- l'uso dell'ascensore deve esser limitato ai casi di stretta necessità. Si raccomanda in ogni caso di salire uno alla volta.

8. Organizzazione del luogo di lavoro (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le attività delle pubbliche amministrazioni:

- sono ordinariamente svolte con modalità di lavoro agile;
- laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici;
- la presenza di lavoratori nel luogo di lavoro e gli spostamenti all'interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile;
- laddove non possibile, l'erogazione di servizi al pubblico deve essere svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (mascherine, guanti, distanziatori);
- nei singoli uffici deve essere presente in via ordinaria un solo dipendente, dotato di mascherina chirurgica; i Datori di Lavoro organizzano all'interno delle loro aree i rientri e le attività in modo da rispettare tale disposizione; laddove non fosse possibile il numero massimo di dipendenti per singolo ufficio o open space è rapportato alle dimensioni del medesimo ed alla necessità di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;



- per garantire il distanziamento sociale si potranno rimodulare, gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività e degli spazi comunali;
- per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni);
- l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo si cercherà di incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Visto il numero del personale coinvolto, l'ingresso e l'uscita dei dipendenti è quello normalmente previsto nell'attività lavorativa, lasciando la possibilità di utilizzo della flessibilità in ingresso e uscita come prevista dal contratto di lavoro. E' garantita la presenza di detergenti vicino alle porte di entrata e di uscita.

Qualora con il progressivo rientro al lavoro dei dipendenti se ne ravvisasse la necessità, ove possibile, si potranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli **spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro** devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni comunali:

- non sono consentite le **riunioni in presenza**. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- sono **sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula**, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come

carrellista).

11. Gestione di una persona sintomatica

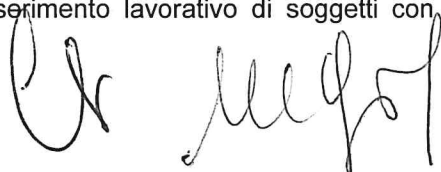
Il Comune dota le cassette di pronto soccorso di termometro per la misurazione della temperatura corporea, a disposizione dei dipendenti per il controllo della febbre. Qualora il lavoratore già entrato in comune sviluppi sintomi dovrà utilizzare il termometro provvedendo alla igienizzazione prima e dopo l'utilizzo. Prima e dopo l'utilizzo il dipendente utilizza il gel igienizzante per le mani presente nei dispenser:

- nel caso in cui un operatore o una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio personale che dovrà procedere al suo **isolamento** e a quello degli altri operatori presenti nel locale in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- il Comune collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "**contatti stretti**" di un operatore o una persona presente nel luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- il lavoratore, al momento dell'isolamento, ove già non lo fosse, deve essere dotato di mascherina chirurgica

12. Sorveglianza sanitaria /medico competente/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS nonché con l'RSPP;
- il medico competente segnala all'Ufficio personale situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa



infezione da COVID 19.

- è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (*Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter*), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Ad integrazione di quanto sopra previsto si riportano le indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività emanate dal Ministero della Sanità in data 29/04/2020.

In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche "a distanza".

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

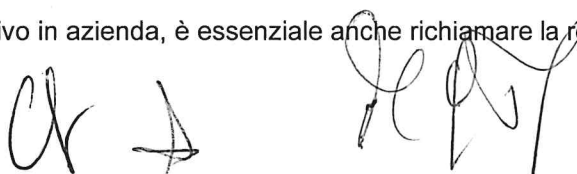
- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
 - la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)
- Andrebbe altresì sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARSCoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Focalizzando l'attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la responsabilità

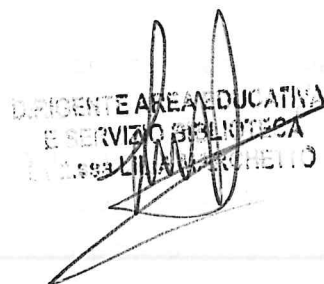


personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

È costituito un **Comitato** per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;

Il presente documento potrà essere oggetto di aggiornamento a seguito di provvedimenti normativi nazionali o regionali e/o in occasione della riapertura di altri servizi resi in presenza o di necessari adeguamenti delle procedure.



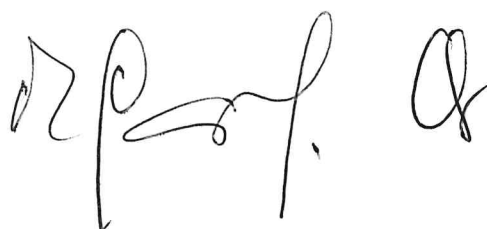
DIRIGENTE AREA EDUCATIVA
E SERVIZIO BIBLIOTECA
E CLASSIFICAZIONE

ALLEGATO 0

ALLEGATO 4 AL D.P.C.M. 26 APRILE 2020

MISURE IGIENICO SANITARIE

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



ALLEGATO 1

CONTENUTI DEI CARTELLI INFORMATIVI

Le informazioni contenute nei cartelli da affiggere sono le seguenti:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, quando sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- La preclusione all'accesso nel luogo di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

ALLEGATO 2

RACCOMANDAZIONE SUL LAVAGGIO DELLE MANI

Come lavarsi le mani con acqua e sapone

Lava le mani con acqua e sapone
se sono visibilmente sporche,
altrimenti usa la soluzione alcolica.



Durata della
procedura:
40-60 secondi



Q R R

ALLEGATO 3

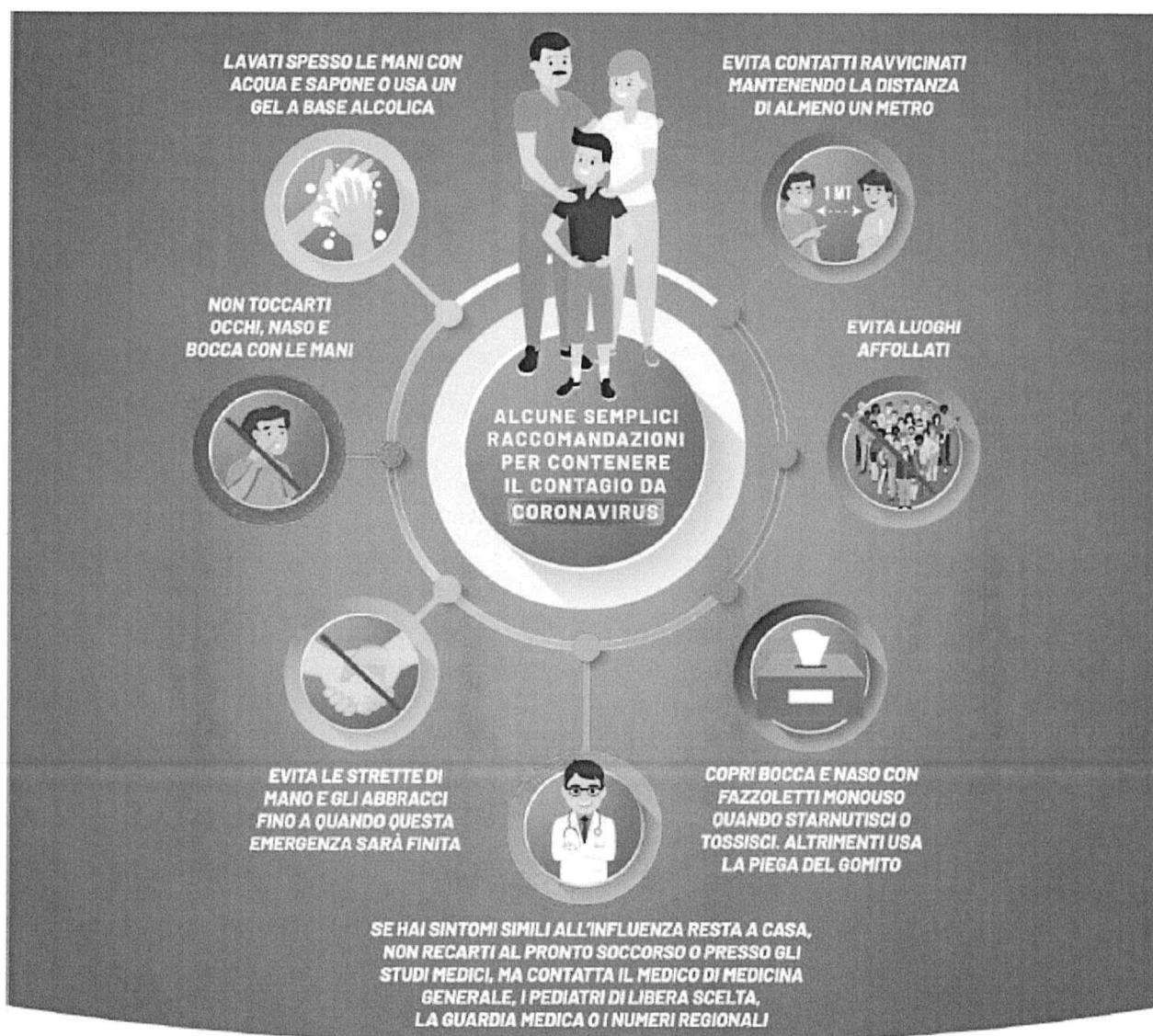
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI MASCHERINE

- prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- maneggia la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti;
- assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore;
- copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore sia sotto il mento;
- modella l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso;
- evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani;
- ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituiscila con una nuova se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla;
- toglì la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;
- gettala immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile;
- dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name 'M. G. A.'.

ALLEGATO 4

RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Ministero della Salute

